



**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
N. 12 del 15 MARZO 2019**

**DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO
SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER MESI DUE
C.I.G 783985335C**

Premesso che

- il Comune di Capaccio con delibera di consiglio comunale n. 96 del 29/11/2012 ha costituito l'Azienda Speciale Comunale "Paistom" quale Ente Strumentale del Comune, ai sensi dell'art.114 dl D.Lgs.267 /2000, per la gestione dei seguenti servizi: manutenzione del patrimonio beni di utilizzo pubblico, viario comunale, cunette e segnaletica stradale, verde pubblico, cimiteriali, spiagge pubbliche, idrici comunali, turismo e spettacolo, informatici al cittadino e di back e front end;
- con deliberazione di C.C. n. 96 del 29/11/2012 veniva deliberata la costituzione dell'Azienda Speciale Paistom;
- in data 04/12/2012 è stato formalmente sottoscritto l'atto costitutivo dell'Azienda Speciale "Paistom" e registrato al repertorio dell'Ente con n. 3899;
- il Comune di Capaccio con atto consiliare n. 103 dl 14/12/2012 ha:
 - preso atto della formale costituzione dell'Azienda Speciale "Paistom" e della nomina del Consiglio di Amministrazione e del Direttore;
 - ha approvato lo Statuto dell'Azienda Speciale "Paistom";
 - ha approvato il Piano – programma contenente la relazione sulle attività gestionale amministrativa – contabile e sulla situazione economica-finanziaria per il quinquennio 2013/2015;
 - ha approvato lo schema di convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per la gestione dei servizi pubblici in modo strumentale;
- è stata sottoscritta la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom";
- il Direttore, ai sensi di Statuto, ha i poteri gestionali ed organizzativi analoghi ai Dirigenti degli Enti Locali;
- per analogia, trattandosi di Azienda Speciale Comunale si applicano le norme del TUEL ;
- con deliberazione di C.C. n. 87 del 26/09/2013, è stata approvata la modifica all'oggetto sociale dell'Azienda Speciale Paistom;
- con deliberazione consiliare n. 97 del 26/11/2013 si è provveduto a modificarne lo Statuto;

Visto il D.Lgs 267/2000, recante il TUEL ed in particolare, l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di compatibilità", l'art. 183 "Impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Dato atto che al Direttore dell'Azienda Speciale Paistom spetta la responsabilità gestionale dell' Azienda stessa, ed in particolare, egli sovrintende all'attività tecnico-amministrativa commerciale, finanziaria in autonomia decisionale;



Richiamate

- la delibera di C.C. n.13 del 28/01/2015 con la quale i servizi della società Sele-Calore s r.l. sono stati trasferiti alla azienda speciale Paistom;
- la delibera di Consiglio Comunale n.34 del 13/05/2016 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma e le schede di dettaglio con l'avvio dei nuovi servizi così come approvati e rimodulati, relativo all'annualità 2016;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per l'anno 2016, sottoscritta in data 21/06/2016;
- la delibera consiliare n. 69 del 12/07/2016 di riapprovazione per conferma della delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 13/05/2016;
- la delibera di Consiglio Comunale n.18 del 20/04/2017 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma e le schede di dettaglio con l'avvio dei servizi così come approvati e rimodulati, relativo all'annualità 2017

Premesso

- che l'Azienda speciale gestisce in modo diretto i servizi affidati dal Comune di Capaccio Paestum ricorrendo a forme di contratti di somministrazione a tempo determinato, ai sensi dell'art.36 del D. Lgs. 165/2001 che consente alle Pubbliche Amministrazioni di avvalersi di forme contrattuali flessibili di assunzioni e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinati nell'impresa;
- che a seguito di regolare gara d'appalto, espletata mediante procedura aperta ai sensi degli artt.3 comma 1 lett.s) 60 e 71 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 s.m.i., assumendo quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, il servizio di somministrazione lavoro per anni due, è stato affidato alla società TEMPOR SpA, Milano,
- che con la summenzionata società è stato stipulato regolare contratto di appalto prot.336 del 21/11/2018,
- che la società Tempor SpA ha presentato decreto ingiuntivo n.430/2019 per il recupero dei crediti vantati;
- che con nota del 20/02/2019, trasmessa a mezzo PEC la Tempor SpA, tra l'altro, ha invocato la risoluzione di ogni contratto di somministrazione in essere per inadempimento,
- che con nota del 22/02/2019, trasmessa via PEC la Tempor SpA ha comunicato la disponibilità a concedere trenta giorni per organizzarci nel rintraccio di altra impresa somministratrice
- che, l'Azienda ha provveduto a fare opposizione al suddetto decreto;
- che con la summenzionata società Tempor SpA il Comune di Capaccio Paestum. Unico socio dell'Azienda, ha tentato di addivenire ad un accordo proponendogli un piano di rientro secondo le disponibilità finanziarie dell'Ente, come da ultimo con nota prot. 9209 del 13/03/2019;

Vista da ultimo la nota, recepita al protocollo generale del Comune in data 14/03/2019 a firma dell'Avv. Marco Bassoli, inviata all'attenzione del Commissario Straordinario del Comune dott.ssa Rosa Maria Falasca, del responsabile finanziario dell'Ente, dott.ssa Anna Farro, e all'Azienda Speciale Paistom, con la quale ha ribadito che, la sua cliente TEMPOR SpA fermo restando la cessazione dei contratti alla data del 31/03/2019, a condizione della nostra rinun-



cia all'opposizione del decreto ingiuntivo, è disponibile a concedere il piano di rientro come di seguito si riporta: € 500.000,00 entro il 15/03/2019, ed € 1.457.780,79 in numero di 7 rate mensili consecutive di € 208.254,39 ciascuna decorrenti dal 15/04/2019;

Vista la nota prot.n..9511 del 15/03/2019, a firma del Commissario Straordinario con la quale viene comunicato di porre in essere, con l'urgenza che il caso richiede, ogni necessaria iniziativa affinché il 30/03/2019, data di scadenza della proroga dei contratti dei lavoratori interinali con la Tempor SpA, i servizi affidati all'Azienda Paistom non vengano in alcun modo interrotti secondo le indicazioni contenute nel piano programma di cui alla delibera di giunta adottata dalla stessa e invita a voler provvedere, con urgenza, eventualmente, anche con il reperimento d'un'altra società interinale, atteso che la Tempor SpA ha dichiarato di non voler assicurare i servizi

Visto il piano programma economico e finanziario 2019 approvato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n.36 del 26/02/2019;

Atteso che un eventuale interruzione dei servizi costituirebbe un blocco dell'azione amministrativa e farebbe venir meno l'interesse pubblico, in quanto l'Azienda gestisce servizi essenziali le cui prestazioni sono di rilevante interesse pubblico e generale destinate alla collettività oltre a causare problemi di ordine igienico sanitario per la mancata gestione dei servizi cimiteriali, dell'impianto di depurazione, degli impianti di sollevamento e dell'isola ecologica;

Considerato che i termini per l'esperimento di una nuova gara da indire mediante bando pubblico con procedura aperta risultano incompatibili con l'esigenza di assicurare i servizi alla scadenza del 31/03/2019

Preso atto che:

- l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 s.m.i. prevede che le Amministrazioni statali centrali e periferiche e le altre Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00' e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

- l'art. 1 comma 449 primo periodo della L. 296/2006 s.m.i. prevede l'obbligo di approvvigionamento utilizzando le convenzioni-quadro per tutte le Amministrazioni in esso indicato mentre nel secondo periodo della norma sopra indicata è prevista la facoltà per le restanti Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzare i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

- ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni nel quale si può procedere attraverso ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO) ;

Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in quanto trattasi di fattispecie riconducibile al comma 2 lett.c) dell'art.63 del D.Lgs. n. 50/2016,;

Visto il calcolo del costo del personale da assicurare per l'espletamento dei servizi affidati per mesi due che è pari ad €. 195985,82, oltre il margine dell'aggio e l'IVA sull'aggio, nelle more dell'espletamento dell'indizione di una nuova gara mediante procedura aperta

Visto l'articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori



economici e delle offerte”;

Visto l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che *“la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;*

Rilevato che in relazione alla presente procedura di selezione del contraente il codice Identificativo Gare CIG è il **783985335C**

Dato atto

che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del Procedimento per l'appalto del servizio di somministrazione lavoro per mesi due indetto con la presente determinazione è stato individuato nella sig. ra Maria Luigia D'Angelo, considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in rapporto all'appalto stesso;

Considerato che con il contratto si intende perseguire il fine di assicurare nell'immediato i servizi affidati all'Azienda da parte dall'Ente la cui interruzione costituirebbe un blocco dell'azione amministrativa e farebbe venir meno l'interesse pubblico,

Considerato che

- l'oggetto del contratto è l'espletamento del servizio di somministrazione lavoro per mesi due;
- il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata;
- le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nel capitolato d'appalto e nella lettera di invito;

Ritenuto altresì di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95, comma 4, lett.c) del D.Lgs. n. 50/2016, anche in considerazione dell'estrema urgenza e che l'affidamento del servizio è solo per mesi due, nelle more dello svolgimento della nuova procedura aperta;

Preso atto che, ai sensi dell'art.51, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, l'acquisizione oggetto di affidamento non può essere ulteriormente scomposto in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile senza compromettere l'efficacia complessiva del servizio da espletare;

Visto il capitolato d'appalto predisposto e gli allegati schemi di lettera di invito ed i relativi allegati alla gara per l'affidamento del servizio specificato in oggetto da attuarsi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara secondo le particolari modalità stabiliti dall'art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

Ritenuto di invitare a partecipare alla presente procedura di gara n. 5 operatori economici individuati sulla piattaforma CONSIP (MePA,);

Preso atto che in base all'importo del servizio la Stazione appaltante è tenuta al pagamento di € 225,00 quale quota contributiva a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture di cui all'art.1, comma 65 e 67 della l

Richiamato lo Statuto societario;

Visto: l'art. 107 del D. Lgvo. 267 del 18/08/2000;

Vista: la L. 241/1990;

Visto: il D. Lgs n.50/2016 ss.mm.ii.;

Visto il Piano-Programma dell'Azienda Speciale Paistom approvato con delibera del Commissario straordinario n. 36 del 26/02/2019

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse espresse in narrativa vengono richiamate integralmente;
2. Di prendere atto di quanto comunicato con nota prot. 9511 del 15/03/2019 dal Com-



missario Straordinario dott.ssa Rosa Maria Falasca e con la quale invita a porre in essere, con l'urgenza che il caso richiede, ogni necessaria iniziativa affinché il 30/03/2019, data di scadenza della proroga dei contratti dei lavoratori interinali con la Tempor SpA, i servizi affidati all'Azienda Paistom non vengano in alcun modo interrotti secondo le indicazioni contenute nel piano programma di cui alla delibera di giunta adottata dalla stessa e invita a voler provvedere, con urgenza, eventualmente, anche con il reperimento d un'altra società interinale, atteso che la Tempor SpA ha dichiarato di non voler assicurare i servizi

3. Di stabilire, stante l'estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili, che per l'affidamento del servizio di "somministrazione lavoro a tempo determinato per mesi due" per tutto quanto espresso in premessa e qui richiamato, si procederà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.ui.
4. Di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95, comma 4, lett.c) del D.Lgs. n. 50/2016, in considerazione dell'estrema urgenza e che l'affidamento del servizio è solo per mesi due, nelle more dello svolgimento della nuova procedura aperta;
5. Di approvare il capitolato d'appalto, la lettera di invito/disciplinare di gara con gli allegati correlati, lo schema di contratto, allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
6. Di invitare a partecipare alla presente procedura n.5 operatori economici individuati sulla piattaforma CONSIP (MEPA)
7. Di stabilire che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;
8. Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;
9. Di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
10. Di dare atto che il contributo dovuto per l'ANAC pari ad € 225,00 sarà liquidato con successiva apposita determinazione;
11. Di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di rispettiva competenza;
12. Di dare atto che il responsabile unico del procedimento è la sig.ra Maria Luigia D'Angelo, direttore generale dell'Azienda,
13. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 s.m.i.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Luigia D'Angelo